



# COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

## PROVINCIA DI BRESCIA

**DELIBERAZIONE n. 21 del 09.06.2025**

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE ANNO 2024 E PRECEDENTI,  
RIDETERMINAZIONE DEL F.P.V. 2025**

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **giugno**, alle ore **19.30** in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SPAGGIARI ALESSANDRO	Sindaco	Presente
SARTORI STEFANO	Vice-Sindaco	Presente
AVEROLDI ISABELLA	Assessore	Presente

Totale presenti **3**                      Totale assenti **0**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, **Dr. Roberto Minarelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro Spaggiari** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno 08/07/2025 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, il 08/07/2025

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Roberto Minarelli*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 08/07/2025

*Il Funzionario delegato  
Silvia Donatini*

Prot. n. 3671 del 08/07/2025

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 - comma 1° - D.Lgs. 267/00.

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Roberto Minarelli*

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134

comma 3 del D.Lgs. n. 267/00.

comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Soiano d/Lago, 08/07/2025

*Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Roberto Minarelli*

## Deliberazione G.C. n. 21 del 09.06.2025

Oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVENIENTI DALLA GESTIONE ANNO 2024 E PRECEDENTI, RIDETERMINAZIONE DEL F.P.V. 2025**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- in particolare l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
  - a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
  - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
  - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
  - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”*
- in particolare l'art. 3, comma 4, del DLgs. n. 118/2011, secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;*
- quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *“In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
  - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;**la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
  - d) i debiti insussistenti o prescritti;*
  - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
  - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;*

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

- L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;*

**Preso atto che**, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2024, il Responsabile dell'Area Finanziaria ha proceduto ad un'approfondita verifica, raccogliendo le dichiarazioni (depositate agli atti) e gli elenchi degli accertamenti e degli impegni redatti dai Responsabili di Area, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione per insussistenza/inesigibilità/perenzione di alcuni accertamenti e di alcuni impegni, alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2024;

**Considerato** che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

**Visto** il bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10/03/2025;

**Ritenuto** necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2025;

**Visti:**

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
  - b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2024, funzionale all'incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;
  - c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2025, funzionale alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili al 31/12/2024;
  - d) la variazione relativa all'adeguamento dei residui presunti a bilancio dopo il riaccertamento;
  - e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti:**

- il parere favorevole del revisore, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 (verbale n. 7\_2025 del 08.06.2025 - prot. n. 3104 del 09.06.2025) (All. E);
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

**Visto** il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 4, del DLgs. n. 118/2011 relativi al rendiconto 2024, come risulta dai seguenti allegati:  
All. A) ELENCO RESIDUI ATTIVI:
  - CONSERVATI
  - CANCELLATI PER INSUSSISTENZA/PERENZIONE;All. B) ELENCO RESIDUI PASSIVI:
  - CONSERVATI;
  - CANCELLATI PER INSUSSISTENZA;
2. di variare, nella parte entrata dell'esercizio 2025 del bilancio 2025/2027, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, determinato come da tabella e allegato C);

<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>ESERCIZIO 2024</b>	<b>ESERCIZIO 2025</b>
Residui passivi reimputati	81.654,83	23.469,10
Residui attivi reimputati	==	==
Fondo pluriennale vincolato	81.654,83	23.469,10
<b>PARTE CAPITALE</b>	<b>ESERCIZIO 2024</b>	<b>ESERCIZIO 2025</b>
Residui passivi reimputati	287.441,44	323.007,20
Residui attivi reimputati	==	==
Fondo pluriennale vincolato	287.441,44	323.007,20

3. di apportare all'esercizio 2025 del bilancio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 10/03/2025, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2024 nonchè nell'entrata e nella spesa degli esercizi successivi, allegato C);
4. di approvare l'allegato D) riportante l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
5. di prendere atto del parere favorevole del revisore, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 (verbale n. 7\_2025 del 08.06.2025 - prot. n. 3104 del 09.06.2025) (All. E);
6. di conferire al Responsabile dell'Area finanziaria l'incarico di riaccertare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31/12/2024 e di reimputarle agli esercizi finanziari evidenziati in sede di riaccertamento ordinario;
7. di dare atto che viene rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di Bilancio, sebbene definitivamente superato con l'art. 1, comma 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019, n.145 del 30/12/2018;
8. di dare atto che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2024;
9. di dare altresì atto che non è necessario trasmettere il presente documento, redatto sulla base di quanto disposto dall'art. 10 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, come stabilito dal comma 9bis dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000, al Tesoriere, ai sensi del D.L. n. 12426/10/2019, convertito in Legge n. 157 del 19/12/2019, art.57, comma 2-quater, che ha abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 del Tuel, eliminando di fatto l'obbligo di trasmissione al Tesoriere del bilancio di previsione, delle relative variazioni e dell'elenco dei residui.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del DLgs. n. 267/2000 per accertati motivi di urgenza.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Sindaco  
F.to Alessandro Spaggiari

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Roberto Minarelli

---



---